

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1999

**sulla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006**

[notificata con il numero C(1999) 1774]

(1999/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1, sottoparagrafo 1.3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 promuove l'adattamento e la modernizzazione dei sistemi d'istruzione e formazione nonché delle politiche dell'occupazione nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali;
- (2) l'articolo 7, paragrafo 2, sottoparagrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 assegna il 12,3 % dei Fondi strutturali all'obiettivo 3;
- (3) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, è la Commissione a effettuare la ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione 2000-2006 mediante procedure trasparenti;
- (4) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la ripartizione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo 3 si basa essenzialmente sulla popolazione potenzialmente beneficiaria degli aiuti, sulla situazione occupazionale e sulla gravità dei problemi, in particolare dell'emarginazione sociale, nonché sul livello d'istruzione e formazione e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- (5) il Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999, al punto 45 delle Conclusioni della Presidenza, ha approvato il metodo per la ripartizione indicativa delle risorse fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3

proposto dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999;

- (6) il Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999, inoltre, al punto 44, lettere d) ed e), delle Conclusioni della Presidenza, ha fissato i contributi che verranno assegnati nel periodo 2000-2006 per situazioni particolari;
- (7) nella propria dichiarazione di cui all'allegato del verbale della riunione del Consiglio del 21 giugno 1999, la Commissione ha stabilito la procedura secondo la quale effettua la ripartizione indicativa delle risorse fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 è fissata in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

*Per la Commissione*

Padraig FLYNN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

## ALLEGATO

**Ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo n. 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006***in milioni di euro (prezzi del 1999)*

Stato membro	Contributo
Belgio	737
Danimarca	365
Germania	4 581
Grecia	—
Spagna	2 140
Francia	4 540
Irlanda	—
Italia	3 744
Lussemburgo	38
Paesi Bassi	1 686
Austria	528
Portogallo	—
Finlandia	403
Svezia	720
Regno Unito	4 568
Totale	24 050